

CATIA AMISTA – DOTTORE COMMERCIALISTA

Viale Virgilio n.15/1 46029 Suzzara (Mn)
Cell. 335.426056 Tel. Fax 0376.224644

Suzzara, li 8.1.2016

AI SIGG. CLIENTI
LORO INDIRIZZI

NOVITA' DICEMBRE

1	APPLICAZIONE DEL <i>REVERSE CHARGE</i> NEL SETTORE EDILE - ULTERIORI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
	Con la circ. 22.12.2015 n. 37, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione del <i>reverse charge</i> con riferimento alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, di cui all'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72.
1.1	PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DI UN CONTRATTO UNICO DI APPALTO L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora nell'ambito di un contratto unico di appalto avente ad oggetto interventi edilizi di frazionamento o accorpamento, rientranti nella nozione di "manutenzione straordinaria" di cui all'art. 3 co. 1 lett. b) del DPR 380/2001, siano eseguite sia prestazioni soggette all'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, sia prestazioni soggette al <i>reverse charge</i> a norma dell'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, l'IVA si applica secondo le regole ordinarie, senza che sia necessario procedere alla scomposizione delle operazioni. Tuttavia, non vengono attratte alle regole ordinarie di assolvimento dell'imposta le prestazioni di manutenzione straordinaria diverse da quelle qualificate come interventi edilizi di frazionamento e accorpamento, sebbene siano rese nell'ambito del contratto unico di appalto.
1.2	FORNITURA DI BENI CON POSA IN OPERA E PRESTAZIONE DI SERVIZI Le operazioni qualificate come "forniture di beni con posa in opera" non sono soggette al <i>reverse charge</i> di cui all'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, in quanto classificabili fra le cessioni di beni e non fra le prestazioni di servizi. Tuttavia, poiché la qualificazione delle operazioni risulta spesso controversa, l'Agenzia delle Entrate ha riepilogato alcuni criteri utili a operare tale distinzione. Al fine di verificare se la prestazione di servizi prevale sulla cessione di beni o viceversa, occorre, pertanto, considerare i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none">• se il bene ceduto abbia subito, o meno, alterazioni funzionali ad adattare lo stesso alle esigenze del cliente;• il rapporto fra prezzo del bene ceduto e prezzo della prestazione di servizi;• lo scopo principale del contratto, dedotto dal complesso delle pattuizioni;• la volontà contrattualmente espressa dalle parti.
1.3	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono soggette all'applicazione del <i>reverse charge</i> , ai sensi dell'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, le seguenti prestazioni:

	<ul style="list-style-type: none"> • l'installazione di impianti posizionati in parte all'esterno, in parte all'interno, ma serventi, nel complesso, l'edificio; • la manutenzione e riparazione relative ai lavori di costruzione specializzati compresi nei codici della divisione ATECO 43; • l'installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici collocati sull'edificio o su aree di sua pertinenza, funzionali all'edificio stesso, purché non siano accatastati come unità immobiliari autonome; • l'installazione di porte tagliafuoco, nonché la manutenzione degli estintori, a condizione che essi siano parte di un impianto antincendio avente le caratteristiche di cui al DM 20.12.2012; • la manutenzione che si esaurisce in una mera attività di controllo sull'impianto, per la quale viene corrisposto il "diritto di chiamata", e le manutenzioni che prevedono il pagamento di canoni periodici, anche in mancanza di un concreto intervento. <p>Esclusioni Non sono invece soggette al <i>reverse charge</i> di cui all'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le prestazioni di allacciamento individuale e di attivazione del servizio di distribuzione del gas, dell'energia elettrica o dell'acqua (in quanto ricomprese nello stesso servizio di fornitura); • l'installazione di impianti funzionali non all'edificio, bensì ad un'attività industriale svolta al suo interno (in quanto riconducibili al codice ATECO 33.20.09).
1.4	<p>CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA</p> <p>Considerata la sussistenza di numerosi profili di incertezza circa l'applicazione del <i>reverse charge</i>, nell'ipotesi in cui il contribuente, con riferimento alle operazioni effettuate dall'1.1.2015 al 22.12.2015, abbia adottato un comportamento difforme da quello indicato nella circ. 37/2015, limitatamente alle fattispecie in essa esaminate, l'Agenzia delle Entrate stabilisce che non si applicano le relative sanzioni purché la violazione non rientri nell'ambito di una frode fiscale.</p>
2	<p>REDDITI DEI TERRENI - AGGIORNAMENTO SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI CULTURALI PRESENTATE ALL'AGEA NEL 2015</p> <p>Con il comunicato pubblicato sulla G.U. 30.12.2015 n. 302, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver completato le operazioni di aggiornamento dei redditi catastali dei terreni in relazione alle variazioni culturali derivanti dalle dichiarazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relative all'uso del suolo per l'erogazione dei contributi agricoli; • presentate nel 2015 all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). <p>L'aggiornamento riguarda 3.526 Comuni.</p>
2.1	<p>PUBBLICAZIONE DELLE NUOVE RENDITE</p> <p>Gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presso ciascun Comune interessato, oppure presso le sedi dei competenti uffici Provinciali Territorio dell'Agenzia delle Entrate e sul relativo sito Internet (www.agenziaentrate.gov.it); • fino al 28.2.2016.
2.2	<p>EFFICACIA DELLE NUOVE RENDITE</p> <p>I nuovi redditi dei terreni, derivanti dalle dichiarazioni relative all'uso dei suoli presentate all'AGEA nel 2015, producono effetti fiscali dall'1.1.2015.</p>
2.3	<p>RICORSO E RECLAMO/MEDIAZIONE CONTRO LE NUOVE RENDITE</p> <p>Contro i nuovi redditi dei terreni, i contribuenti possono presentare ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio;

	<ul style="list-style-type: none"> • entro il 28.4.2016. <p>Dall'1.1.2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.</p>
2.4	<p>ISTANZA DI AUTOTUTELA</p> <p>Il contribuente che riscontri errori nell'attribuzione delle nuove rendite può anche presentare istanza di autotutela all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello reso disponibile sul relativo sito Internet.</p> <p>Nell'istanza dovrà essere indicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la nuova qualità catastale ritenuta inesatta; • la relativa motivazione, in considerazione del tipo di coltivazione praticata sul terreno nel 2015. <p>Inoltre, potranno essere fornite tutte le ulteriori indicazioni ritenute utili per la corretta identificazione della qualità catastale.</p>
3	<p>DEDUZIONE IRPEF DEL 20% DEL COSTO DI ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DA CONCEDERE IN LOCAZIONE - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO</p> <p>Con il DM 8.9.2015, pubblicato sulla G.U. 3.12.2015 n. 282, sono state dettate le disposizioni attuative della deduzione IRPEF, introdotta dall'art. 21 del DL 133/2014, per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da destinare alla locazione.</p>
3.1	<p>FATTISPECIE AGEVOLATE</p> <p>È riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo IRPEF, pari al 20%, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acquisto di unità immobiliari residenziali di nuova costruzione, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, che risultano invendute alla data del 12.11.2014. Il DM 8.9.2015 chiarisce che sono oggetto dell'agevolazione le unità immobiliari invendute che, alla data del 12.11.2014, risultavano già interamente o parzialmente costruite ovvero per le quali, a tale data, era già stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio o, comunque, era stato dato concreto avvio agli adempimenti necessari per la loro edificazione, quali la convenzione con il Comune o accordi simili; • l'acquisto di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo, di cui all'art. 3 co. 1 lett. d) e c) del DPR 380/2001, cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare o da quelle che hanno effettuato detti interventi; • le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di un'unità immobiliare residenziale su aree edificabili già in possesso del contribuente. <p>Possono beneficiare della deduzione del 20% in esame le persone fisiche non esercenti attività commerciale.</p> <p>DURATA DELL'AGEVOLAZIONE</p> <p>Sono agevolati gli acquisti effettuati dall'1.1.2014 al 31.12.2017.</p> <p>Il DM 8.9.2015 precisa che per le unità immobiliari acquistate deve essere stato rilasciato il certificato di agibilità, anche per silenzio assenso, nel periodo compreso tra l'1.1.2014 e il 31.12.2017.</p> <p>Per gli immobili costruiti in economia, la deduzione, calcolata sulle spese certificate dall'esecutore dell'appalto, è riconosciuta per le unità immobiliari, da ultimare entro il 31.12.2017, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio anteriormente alla data del 12.11.2014.</p>
3.3	<p>CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE</p> <p>La deduzione del 20% spetta a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro 6 mesi dall'acquisto o, per gli immobili costruiti in economia, dal rilascio del certificato di agibilità, l'unità immobiliare venga destinata alla locazione in via

	<p>continuativa per almeno 8 anni. Per gli immobili acquistati antecedentemente alla pubblicazione in <i>G.U.</i> del DM 8.9.2015, il periodo di sei mesi decorre dal 3.12.2015. Eventuali interruzioni del periodo di locazione, per motivi non imputabili al locatore, purché ciascuna inferiore a un anno, non determinano la decadenza del diritto alla deduzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il locatore ed il locatario non siano parenti entro il primo grado; • il canone di locazione non sia superiore: <ul style="list-style-type: none"> – a quello definito in ambito locale per gli alloggi di edilizia “convenzionata” (di cui all’art. 18 del DPR 380/2001); – oppure al minore importo tra il canone cosiddetto “concordato” sulla base degli accordi definiti in sede locale (<i>ex art. 2 co. 3 della L. 431/98</i>) e quello definito in ambito comunale, ai sensi dell’art. 3 co. 114 della L. 350/2003 (c.d. “edilizia a canone speciale”); • l’unità immobiliare sia a destinazione residenziale e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); • l’unità immobiliare non sia ubicata nelle zone destinate ad usi agricoli (zone “E” ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444); • l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe “A” o “B”, ai sensi dell’Allegato 4 del DM 26.6.2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente; • venga accertata l’esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate (tale condizione è stata prevista dal DM 8.9.2015). <p>LIMITE MASSIMO DI SPESA</p> <p>L’agevolazione spetta nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000,00 euro (comprensivo di IVA) ed è riconosciuta una sola volta per ogni singolo immobile.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La deduzione compete altresì nella misura del 20% degli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare. <p>RATEIZZAZIONE</p> <p>Le deduzioni in esame spettano ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell’unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà.</p> <p>La deduzione spettante è ripartita in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.</p> <p>DIVIETO DI CUMULO</p> <p>Le deduzioni in esame non sono cumulabili con le altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.</p>
4	<p>FRINGE BENEFIT - USO PROMISCUO DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI - APPROVAZIONE DELLE TABELLE ACI PER IL 2016</p>
	<p>Sono state pubblicate, sul S.O. n. 66 alla <i>G.U.</i> 15.12.2015 n. 291, le Tabelle ACI per il 2016 dei costi chilometrici per la determinazione del <i>fringe benefit</i> dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi in caso di utilizzo promiscuo degli automezzi aziendali.</p> <p>Le tabelle sono disponibili anche sul sito Internet dell’ACI (www.aci.it), nella sezione servizi <i>on line/fringe benefit</i>.</p>

4.1	<p>TABELLE ACI</p> <p>Le Tabele ACI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono predisposte annualmente entro il 30 novembre; • vengono comunicate all’Agenzia delle Entrate; • devono essere pubblicate nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> entro il 31 dicembre di ciascun anno; • sono valide per il periodo d’imposta successivo. <p>Pertanto, le tabelle pubblicate sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 15.12.2015 sono valide per il periodo d’imposta 2016.</p> <p>Le tabelle sono suddivise in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autoveicoli in produzione, a loro volta distinti in autoveicoli a benzina, a gasolio, a GPL-metano, elettrici o ibridi; • autoveicoli fuori produzione, anch’essi distinti in base alla modalità di alimentazione (benzina, gasolio, GPL-metano, elettrici o ibridi); • motoveicoli.
5	<p>RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE</p>
	<p>Con la circ. 29.12.2015 n. 38, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità che sono state apportate in materia di contenzioso tributario dal DLgs. 24.9.2015 n. 156.</p>
5.1	<p>DECORRENZA</p> <p>Viene specificato che le novità operano nei processi pendenti all’1.1.2016, cosa che può andare a vantaggio del contribuente (si pensi alla possibilità di conciliare la lite anche in appello).</p>
5.2	<p>RECLAMO/MEDIAZIONE</p> <p>Il DLgs. 156/2015, modificando l’art. 17-<i>bis</i> del DLgs. 546/92, ha stabilito che la fase di reclamo/mediazione fiscale è estesa a tutti gli enti impositori, non essendo più circoscritta agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, fermo restando il limite di valore di 20.000,00 euro.</p> <p>Nella circolare viene precisato che l’obbligo di instaurazione del reclamo trova applicazione a decorrere dai ricorsi/reclami notificati dall’1.1.2016.</p>
5.3	<p>RIDUZIONE DELLE SANZIONI</p> <p>Viene poi ribadito che, per effetto della riforma, la riduzione delle sanzioni a seguito di mediazione o conciliazione giudiziale (che potrà essere, a seconda delle ipotesi, pari al 35%, al 40% o al 50%) andrà calcolata sempre sul minimo edittale, quand’anche nell’atto impugnato la sanzione sia stata irrogata nella misura massima o, comunque, in misura superiore al minimo.</p>

PRINCIPALI SCADENZE GENNAIO

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
11.1.2016	Credito d'imposta assunzioni	<p>I soggetti titolari di reddito d'impresa possono iniziare a presentare le domande per la concessione del credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione ai costi sostenuti per le assunzioni, nell'anno 2014, di personale altamente qualificato; • al Ministero dello Sviluppo economico, mediante l'apposita procedura telematica. <p>Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p>
12.1.2016	Consegna Certificazioni per conguaglio	<p>I dipendenti e i soggetti titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente possono comunicare al sostituto d'imposta i redditi percepiti nel 2015 in relazione a precedenti rapporti di lavoro, con consegna delle relative Certificazioni Uniche, al fine di considerarli nell'effettuazione del conguaglio complessivo di fine anno 2015.</p>
13.1.2016	Domande contributi imprese giovanili o femminili	<p>Le nuove piccole e micro imprese, a prevalente partecipazione giovanile o femminile, possono iniziare a presentare, dalle ore 12:00, le domande per la concessione di un finanziamento agevolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i previsti programmi di investimenti; • in via elettronica, tramite la procedura informatica messa a disposizione nel sito del soggetto gestore (www.invitalia.it). <p>L'agevolazione è concessa secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ammesse, nei limiti delle previste disponibilità finanziarie.</p>
15.1.2016	Regolarizzazione saldo IMU 2015	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2015, la cui scadenza del termine era il 16.12.2015, possono regolarizzare le violazioni applicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sanzione ridotta dell'1,5%; • gli interessi legali dello 0,5% fino al 31.12.2015 e dello 0,2% a decorrere dall'1.1.2016.
15.1.2016	Regolarizzazione saldo TASI 2015	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuto per il 2015, la cui scadenza del termine era il 16.12.2015, possono regolarizzare le violazioni applicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sanzione ridotta dell'1,5%; • gli interessi legali dello 0,5% fino al 31.12.2015 e dello 0,2% a decorrere dall'1.1.2016.
15.1.2016	Assistenza fiscale per il 2016	<p>I sostituti d'imposta che intendono prestare assistenza fiscale in relazione alla presentazione dei modelli 730/2016 (relativi all'anno 2015) devono darne comunicazione ai propri dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente.</p> <p>In assenza di comunicazione il sostituto d'imposta è tenuto solo all'effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2016 presentati ad un CAF-dipendenti, ad</p>

SCADENZA A	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		un professionista o direttamente dal contribuente.
25.1.2016	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di dicembre 2015; • ovvero al trimestre ottobre-dicembre 2015. <p>I soggetti che, nel mese di dicembre 2015, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare i modelli relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015, appositamente contrassegnati; • devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.
27.1.2016	Regolarizzazione acconto IVA 2015	<p>I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva il versamento dell'acconto IVA dovuto per il 2015, la cui scadenza del termine era il 28.12.2015, possono regolarizzare la violazione applicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sanzione ridotta dell'1,5%; • gli interessi legali dello 0,5% fino al 31.12.2015 e dello 0,2% a decorrere dall'1.1.2016.
31.1.2016	Comunicazione spese sanitarie	<p>I medici, le farmacie e le altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2015, nonché ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze; • ai fini della precompilazione dei modelli 730/2016.
31.1.2016	Versamento contributo revisori legali	<p>I soggetti che all'1.1.2016 risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella Sezione separata dei revisori inattivi, devono versare il contributo annuale per la tenuta del Registro, relativo al 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pari a 26,00 euro; • mediante bollettino postale o pagamento elettronico tramite il servizio "PagoPA".
1.2.2016	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di gennaio 2016 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di gennaio 2016. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", al posto del "modello 69".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate, al posto del modello F23.</p>
1.2.2016	Variazioni redditi dei terreni	<p>I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari devono denunciare al competente ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni verificatesi nell'anno 2015.</p>

SCADENZ A	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le variazioni colturali sono desumibili dalle dichiarazioni relative all'uso del suolo presentate nel 2015 all'AGEA per ottenere l'erogazione dei contributi agricoli comunitari.
1.2.2016	Comunicazione erogazioni liberali effettuate	I soggetti che nell'anno 2015 hanno effettuato erogazioni liberali per programmi culturali devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica: <ul style="list-style-type: none"> • le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali; • l'ammontare delle erogazioni effettuate; • i soggetti beneficiari.
1.2.2016	Fatturazione imballaggi	I soggetti titolari di partita IVA devono emettere una fattura globale per tutte le consegne di imballaggi e recipienti effettuate nell'anno 2015 con obbligo di restituzione, ma non restituiti.
1.2.2016	Versamento importi residui del modello 730/2015	I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente devono versare: <ul style="list-style-type: none"> • gli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2015, che il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti; • applicando gli interessi dello 0,4% mensile.
1.2.2016	Comunicazione acquisti da San Marino	Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di dicembre 2015. È obbligatorio: <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare il nuovo "modello polivalente", con compilazione in forma analitica; • trasmettere la comunicazione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).